



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 OTTATI (SA)
Tel. 0828 966002 - Fax 0828 966244 C.F. 00547700658
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it PEC: vigilanza.ottati@asmepec.it



COPIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/04/2021

Oggetto: Approvazione Nuovo Regolamento di disciplina del Canone Unico Patrimoniale

L'anno 2021, addì ventisette, del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella usuale sala delle adunanze del Consiglio Comunale della Sede Municipale, sita in Via XXIV Maggio n. 53, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, notificata a ciascun Consigliere Comunale nelle forme di Legge, si è legalmente radunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica e ordinaria. A seguito di appello nominale, risultano i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Guadagno	Elio	Sindaco	X	
2	Fasano	Franco		X	
3	Luongo	Martino		X	
4	Pepe	Maria Teresa		X	
5	Costantino	Angelo		X	
6	Pugliese	Davide		X	
7	Sabetta	Basilio	Capogruppo di Maggioranza	X	
8	Aliberti	Michele		X	
9	Doddato	Eduardo	Capogruppo di Minoranza		X
10	Monaco	Daniele			X
11	Marino	Biagio		X	
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI				9	2

PRESIEDE la seduta il Sindaco, Elio Guadagno.

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carlo Onnembo, il quale assume funzioni consultive, referenti e verbalizzante.

Attestata dal Rag. Fasano Raffaele, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento, espresso ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del T.U. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge n. 213/2012.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Raffaele Fasano

Il sottoscritto Rag. Raffaele Fasano in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria esprime sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, e art. 151 del D.lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Raffaele Fasano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** "... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;
- **Richiamata**, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con voti favorevoli n. 8 ed astenuto il Consigliere Marino, legalmente resi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare mandato al Servizio/Ufficio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone per le aree e spazi mercatali.**

(di cui ai commi 816-847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n.160)

Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 27.04.2021

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – OGGETTO DEL CANONE

Art.2 – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art.3 – CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art.4 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Art.5 – SOGGETTI ATTIVI E SOGGETTI PASSIVI

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 – MODALITA' RICHIESTA

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE

Art. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9 – ANTICIPATA RIMOZIONE

Art. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 12 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 13 – ACCERTAMENTO

TITOLO III - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Capo 1 – ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

Art.14 – CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI, INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE, SECONDO TIPOLOGIA E FINALITA'

Art. 15 – CRITERI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 16 – ESENZIONE DEL CANONE

Art. 17 – RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI E IMPORTI MINIMI DEL CANONE

Capo 2 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 18 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIA E FINALITA'

Art. 19 – CRITERI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 20 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 21 – ESENZIONE DEL CANONE

Art. 22 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE

Art. 23 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 24 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Capo 3 - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 26 - CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONE

Art. 27 – MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Art. 29 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

Art. 30 – ESENZIONI DAL DIRITTO

Art. 31 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

Capo 4 - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

DESTINATI AI MERCATI

Art. 32 – PRESUPPOSTO

Art. 33 – SOGGETTO PASSIVO

Art. 34 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE, MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Art. 35 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

TITOLO IV – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITA'

Art. 36 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Art. 37 – OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI ABUSIVI

Art. 38 – SANZIONI ED INDENNITA'

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 39 – NORME TRANSITORIE FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del canone

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n.160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 - Presupposto e ambito di applicazione del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Ulteriori ambiti di applicazione del canone, sono altresì:
 - L'utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;
 - La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;
 - Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti

all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

- La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;
- Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.
- I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;

2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
3. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
4. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
5. Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 3 - Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineariⁱ;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 4 Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie così come di seguito distinte:
 - **CATEGORIA 1:** Piazza Umberto I – Piazza adiacente Casa Comunale;
 - **CATEGORIA 2:** Tutto il restante territorio comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade ricadenti in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi

1. Soggetti passivi:

- a) È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- b) È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- c) Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

2. Soggetti attivi:

- a. Il Comune;
- b. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 - Modalità di richiesta

- 1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione al Comune da parte del soggetto passivo, di apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata o direttamente presso gli uffici competenti oppure può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 7 – Autorizzazioni

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutta la documentazione ed in particolare:
 - a) verifica l'ammissibilità e la completezza della domanda;
 - b) accerta la disponibilità dell'immobile richiesto nel periodo di tempo indicato;
 - c) effettua i calcoli relativi alla tariffa, utilizzando le tabelle tariffarie dell'anno corrente;
 - d) prenota l'immobile richiesto e ne dà comunicazione all'interessato;
 - e) predispone l'atto di concessione.
2. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo attraverso il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione o del diniego della stessa qualora non riscontri tutti gli elementi necessari per poterla concedere.
3. In caso di domanda incompleta, si procede d'ufficio ad integrare la documentazione mancante o a richiederla all'interessato.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 10- Pagamento del canone

1. Il versamento del canone deve essere effettuato con il sistema di pagamento elettronico quale PagoPa o bonifico bancario.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale,

qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 11– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Art. 12 – Funzionario Responsabile

- 1) Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2) Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 13- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati in base al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

TITOLO III - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Capo 1 – ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

Art. 14 - Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione secondo la seguente classificazione:

- a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
- b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
- c. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
- e. Impianti a messaggio variabile;
- f. Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
- g. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

- i. Pubblicità sonora;
- j. Pubblicità con proiezioni;
- k. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purchè riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari);
- l. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V;
- m. Cartelli pubblicitari;
- n. Locandine e stendardi;
- o. Segni orizzontali reclamistici;
- p. Impianti pubblicitari di servizio aventi come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario luminoso o non luminoso;

2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

3. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

4. Nelle località di cui al secondo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al terzo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo I capo I titolo II del regolamento emanato con il D.lgs. 16 dicembre 1992 n. 495.

6. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari tranne che su parere dell' Ufficio Tecnico Comunale nel caso non risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni del centro storico previsto dal piano regolatore generale.

7. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

8. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al settimo comma devono essere rimossi.

Art. 15 Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:

a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;

c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;

d. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.

e. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;

f. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie

espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;

g. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;

h. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;

i. Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;

j. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

k. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;

l. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;

m. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;

n. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

o. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

Art. 16 - Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

b. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purchè prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;

c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d. Le insegne di esercizio, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;

e. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;

f. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La

pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

i. I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 17 Riduzioni, maggiorazioni

1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:

a. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata o con proiezioni luminose, viene applicata una maggiorazione del 50% della relativa tariffa;

b. Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, viene applicata una maggiorazione del 50% della relativa tariffa;

c. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 100% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;

d. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;

Capo 2 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI COMUNALI

Art. 18 - Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1) Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:

- Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
- Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
- Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- Passi e accessi carrabili;
- Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
- Mezzi pubblicitari e simili;
- Aree per spettacoli viaggianti;
- Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- Occupazioni generiche;
- Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- Occupazioni con griglie e intercapedini;
- Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;

Art. 19 Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31

dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 21 - Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) passi carrabili;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;

Art. 22 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario, come di seguito e per le occupazioni delle seguenti attività:

- a. Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, musicali, sportive e di promozione del territorio, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione del 80%;
- c. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione dell'80%;
- d. Occupazioni realizzate per attività edilizie, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione del 50%;
- e. Occupazioni del sottosuolo, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione del 75% (1/4 della tariffa standard);
- f. Occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità di 3000 litri, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione del 75% (1/4 della tariffa standard);
- g. Occupazioni del sottosuolo con serbatoi oltre a una capacità di 3000 litri, la tariffa di cui sopra è aumentata di ¼ per ogni mille litri;
- h. Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, comprese tende fisse o retrattili, ombrelloni e similari, alla tariffa ordinaria viene applicata una riduzione del 50%;

Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con il sistema di pagamento elettronico quale PagoPa o bonifico bancario.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 24 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Capo 3 - PUBBLICHE AFFISIONI

Art. 25 - Gestione del servizio

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.
3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
5. Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
6. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 26 - Canone sul servizio affissione

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Con delibera di Giunta Comunale è stabilita la tariffa base per l'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.

Art. 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta da presentare attraverso un apposito modulo di prenotazione e messo a disposizione dagli uffici.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. Il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto o tramite posta elettronica certificata;
5. Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
6. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;

Art. 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dall' Ente e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) gli avvisi al pubblico

Art. 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con il sistema di pagamento elettronico quale PagoPa o bonifico bancario.

Capo 4 - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI AI MERCATI

Art. 32 - Presupposto

1. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
2. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
3. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla categoria del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
5. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
6. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
7. Le tariffe da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale.
8. Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 33- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 34 - Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:

- a. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica la tariffa giornaliera;
- b. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica una maggiorazione del 10% sulla tariffa giornaliera.
- c. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, agli operatori commerciali è applicata una riduzione del 40%;
- d. Al fine dell'individuazione delle categorie, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento;

Art 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

TITOLO IV - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

Art. 36 - Attività di accertamento

- 1) All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2) Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3) Il comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
- 4) Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 37 - Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

- 1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
 - b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
 - c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
 - d. Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. Mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

- f. Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- g. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di sub ingresso regolarmente avvenuti;
- h. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Art. 38 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
 - b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);
 - c. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. Al pagamento delle somme dovute;

- b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente ne dà notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
6. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
7. L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
8. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
9. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
10. L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
11. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
12. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o

dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

13. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I e II del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti al servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
2. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
4. I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
- 5) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate sopresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.

6) Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

7) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



COMUNE DI OTTATI

PROVINCIA DI SALERNO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
DEL CANONE UNICO**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr.ssa Marilena De Simone

parere favorevole sulla proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone unico del Comune di Ottati, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Marilena De Simone

(Firmato digitalmente)



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Elio Guadagno*

Il Segretario Comunale
F.to *Dott. Carlo Onnembo*

IL PRESENTE VERBALE è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati 15/04/2021



Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Onnembo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267) informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, c. 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, rubricata al Reg. n. _____ del _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to *Elio Guadagno*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. n. _____ del _____;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000);
- è stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to *Elio Guadagno*